

STATUTO

PRIMI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA
FRANCESCO FERRER 13

Numero REA: VA - 293484

Codice fiscale: 02835330123

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio N. 47269/20012

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita la Cooperativa denominata

"Primi Passi Società Cooperativa Sociale a r.l."

La Cooperativa ha sede nel Comune di Busto Arsizio. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha fini di lucro, ed ha natura di Cooperativa Sociale; il suo scopo e' di perseguire, secondo la disciplina delle Cooperative Sociali (legge 8 novembre 1991 n. 381) il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi (lettera a della legge) ed opera nel rispetto dei principi della mutualità, senza finalità speculativa.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito territoriale della Provincia di Varese, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile

dell'impresa.

Nello svolgimento della propria attività, la Cooperativa:

- svolge la propria attività in favore di soci fruitori dei servizi;

si avvale delle prestazioni lavorative dei soci.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro subordinato, autonomo o qualsiasi altra forma, non occasionale;

- si avvale degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art 4 - Oggetto

La Cooperativa ha per oggetto promuovere e gestire, in Italia ed all'estero, iniziative in campo educativo e pre-scolastico, nel rispetto dei principi di una visione cristiana della vita aperta a soci e non soci.

Essa potrà pertanto:

a) gestire asili nido e scuole materne;

b) gestire centri sociali, consultori familiari, centri di accoglienza per infanti e bambini in età prescolare, centri medico-psico-pedagogici, in quanto attinenti allo sviluppo fisico, motorio, psichico ed affettivo dei bambini, anche quale sostegno alle famiglie;

c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ad asili e scuole materne, centri sociali, consultori familiari ed in genere del personale educativo che opera con i citati soggetti;

d) obbligarsi tramite convenzioni con enti pubblici di ogni ordine e grado in vista della gestione di quanto previsto ai punti precedenti, nonché ricevere contributi dagli enti, nel rispetto dei principi fondamentali cui la società si ispira.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio sia richiesta necessariamente

l'iscrizione in appositi albi professionali o elenchi ed in tal caso saranno esercitate dai soci abilitati esclusivamente come attività accessorie e strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese aventi oggetto analogo o comunque accessorio all'attività sociale nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione sia strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere di agire nei confronti del pubblico, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate o iscritte in albi.

La Cooperativa, può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei limiti fissati dalle normative e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti dei soci.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le condizioni, si applica il secondo comma dell'art. 2519 C.C.

Se durante la vita della Cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e delle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ferma restando la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali (art.2518 c.c.).

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato

di attività ed al volume di lavoro disponibile.
Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano attività tecnica o amministrativa.

b) Soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;

c) Soci fruitori: che fruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. La variazione di domicilio da parte dei soci ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a cooperative che, secondo l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria viene fissata dal Consiglio d'Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio d'Amministrazione della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio d'Amministrazione anche

prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Il numero dei soci appartenenti alla categoria speciale non può essere in ogni caso superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

Trascorso il termine stabilito dal Consiglio d'Amministrazione alla data dell'accettazione della domanda, il socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di conoscere e condividere i criteri ideali della cooperativa.

Se trattasi di persone giuridiche:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa delibera;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- e) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la dichiarazione di conoscere e condividere i criteri ideali della cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a libro soci a cura degli amministratori.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio d'Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro

sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione:

- la quota di capitale sociale sottoscritta;
- la tassa di ammissione, annualmente determinata dall'Organo Amministrativo a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Art. 8 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere soggette a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla

entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione davanti al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia il Consiglio d'Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2531 c.c., può aver luogo per:

- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- nei casi previsti all'art. 2286 c.c.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno il diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su richiesta e previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art.2347.

Art. 12 - Liquidazione e rimborso della quota

I soci receduti od esclusi, così come gli eredi o legatari del defunto, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente ridotte o rivalutate nei termini di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione, morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati. Per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV PATRIMONIO MUTUALITA'

Art. 14 - Patrimonio Sociale.

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dalla riserva legale;
- dall'eventuale sovrapprezzo;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge.

Art. 15 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 16 - Capitale sociale

Il Capitale Sociale e' variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una partecipazione superiore al limite previsto dalla legge.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 17 - Assemblee

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal vigente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea può essere convocata anche non nella sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea si può svolgere anche per audioconferenza o audio/videoconferenza anche con modalità completamente virtuali e telematiche, purché sia consentito e si dia atto nei relativi verbali:

- al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sostanziale modifica della natura o dell'oggetto l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Art. 19 - Votazioni

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identita' dei partecipanti ed il capitale sociale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea nei casi di legge deve essere redatto da un Notaio.

Art. 20 - Voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto di voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art 21 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un Notaio.

Art. 22 - Amministrazione

La Cooperativa e' amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a sette.

Per organo amministrativo s'intende il Consiglio d'Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili nei termini di legge. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La maggioranza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 23 - Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio d'Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Presidente convoca il consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audio/videoconferenza anche con modalità completamente virtuali e telematiche, purché sia consentito e si dia atto nei relativi verbali:

- al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, si richiede la presenza della maggioranza effettiva dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta s'intende respinta.

Art. 24 - Integrazioni del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio d'Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla loro sostituzione.

Art. 25 - Compiti degli amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio d'Amministrazione, gli amministratori possono delegare le proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni, gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sull'andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche effettuate dalla cooperativa e dalla sue eventuali controllate.

Art. 26 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 27 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al solo presidente del consiglio d'amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della cooperativa spetta altresì ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 28 - Collegio Sindacale e controllo contabile

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato per decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione dei sindaci e' determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo del loro ufficio. Il Collegio

sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed e' quindi integralmente composto da revisori iscritti nel Registro Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora sia obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione per il controllo contabile essi vengono designati e funzionano a' sensi di legge.

TITOLO VI BILANCIO E RISTORNI

Art. 29 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va da 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del progetto del bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 30 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La cooperativa in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta

- aumento delle quote detenute da ciascun socio.
La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 31 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 5/03, nominati con le modalità di cui in appresso, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al precedente comma è estesa a tutte le categorie di soci.

Gli arbitri sono in numero di tre; sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative di Varese entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 D. Lgs. N. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre di una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno

e le comunicano alle parti. Essi devono in ogni caso fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 - Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio d'Amministrazione può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 35 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge sulle cooperative sociali.

F.TO: BIGONZI MICHELE

F.TO: GIANFRANCO BENETTI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese. Esente da diritto di bollo (art. 19, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972).

Rozzano, data dell'apposizione della firma digitale.